

DECISIONE (UE, Euratom) 2015/60 DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione delle decisioni del Consiglio di associazione relative al regolamento interno del Consiglio di associazione e a quello del comitato di associazione e dei sottocomitati, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
- (2) L'articolo 4 della decisione 2014/295/UE del Consiglio ⁽²⁾ e l'articolo 4 della decisione 2014/668/UE del Consiglio ⁽³⁾ specificano quali parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria.
- (3) A norma dell'articolo 462, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.
- (4) A norma dell'articolo 462, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione dev'essere presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina.
- (5) A norma dell'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo, un comitato di associazione deve assistere il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni e, a norma dell'articolo 465, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve stabilire, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 2014/295/UE del Consiglio, del 17 marzo 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il preambolo, l'articolo 1 e i titoli I, II e VII (GUL 161 del 29.5.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GUL 278 del 20.9.2014, pag. 1).

